

COMUNE DI ORVIETO

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 9.02.2000

modificato con propria deliberazione n. 134 dell'11.11.2003.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comune di Orvieto

1. Il Comune di Orvieto, erede di una illustre tradizione di autonomia, trae ispirazione dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e assume come fonte della propria azione politico - amministrativa i principi fissati dallo statuto.

Art. 2

Capoluogo, stemma, gonfalone e albo pretorio

1. Capoluogo del Comune è il centro storico di Orvieto.
2. Lo stemma del Comune è quello effigiato nel modello approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 2 maggio 1929.
3. La giunta comunale può autorizzare l'uso dello stemma per fini non istituzionali soltanto quando sussista un pubblico interesse.
4. Il Comune ha il gonfalone in drappo bianco e rosso ornato dello stemma comunale.
5. Il gonfalone è custodito dal sindaco che ne dispone l'esibizione in conformità ad apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
6. L'albo pretorio, posto nella sua tradizionale sede all'interno del palazzo comunale, è affidato al segretario generale che deve garantire un'adeguata accessibilità e la effettiva possibilità di lettura.
7. Il segretario generale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 3

Principi di attività

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con l'obiettivo fondamentale di promuoverne lo sviluppo economico, culturale e civile.

2. Favorisce, a tal fine, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione delle decisioni pubbliche.
3. Agisce perché siano operanti i principi della solidarietà, della pari opportunità, della trasparenza, della giustizia e della responsabilità.
4. Adotta pertanto, quali criteri dell'azione politico- amministrativa, le seguenti enunciazioni:
 - a) promuovere i diritti di cittadinanza, in primo luogo quelli che afferiscono alla qualità della vita: salute, ambiente, informazione, mobilità, istruzione, formazione, cultura, sport e tempo libero;
 - b) operare per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;
 - c) favorire la libera espressione delle capacità di impresa economica, di produzione intellettuale e di creatività artistica;
 - d) riconoscere il valore delle tradizioni religiose, culturali e civili della Città anche in funzione del dialogo fra religioni e culture diverse;
 - e) governare il territorio mediante l'uso razionale delle risorse;
 - f) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico-artistico, culturale e civile della comunità orvietana intendendo insieme quale risorsa, fonte di identità e ponte fra le generazioni;
 - g) operare nel contempo secondo le logiche di apertura, collaborazione e interrelazione proprie del mondo moderno.
5. Riconosce i meriti di coloro che, non essendo cittadini orvietani, abbiano, con i loro atti, illustrato la Città, e può conferire loro la cittadinanza onoraria con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dal consiglio comunale.

Art. 4

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune di Orvieto realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alle determinazioni degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione dell'Umbria partecipando, per gli aspetti di competenza della Provincia di Terni, alla fase propositiva e di sintesi finale della programmazione provinciale.
3. Si avvale, nell'individuazione dei propri obiettivi programmatici, dell'apporto dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 5

Partecipazione, decentramento, informazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.
2. Il Comune riconosce, quale presupposto della partecipazione, l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti e provvedimenti comunali. Assicura a tal fine mezzi e strumenti idonei.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta forme di decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni della Provincia di Terni e delle province limitrofe.
4. Promuove la realizzazione periodica delle conferenze dei servizi comunali previste dai contratti di lavoro, come strumenti di verifica della qualità e della efficacia amministrativa a partire dalle esigenze della popolazione e per la promozione di un migliore rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

Art. 6

Sussidiarietà

1. Il Comune di Orvieto, oltre a riconoscere il principio di sussidiarietà come criterio di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali.
2. Riconosce all'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e riuniti in formazioni sociali, qualora sia orientata a soddisfare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, un ruolo fondamentale di ispirazione della propria attività e di integrazione dei propri servizi.
3. Accetta e promuove, nell'ambito delle proprie finalità, la collaborazione dei cittadini singoli o riuniti in formazioni sociali, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, esercitando anche, se necessario con gli opportuni controlli, una funzione di sostegno e di aiuto.

Art. 7

Pari opportunità

1. Il Comune di Orvieto si impegna a favorire il pieno rispetto e la pratica attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito della struttura amministrativa. Per questo fine il Comune istituisce una Commissione Comunale per le pari opportunità.

Art. 8

Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a

promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I consiglieri comunali

Art. 9

Diritti e doveri del consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera cittadinanza senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del consiglio comunale e può presentare mozioni e ordini del giorno nonché formulare interrogazioni e interpellanze.
3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti o aziende da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni che ritiene utili all'espletamento del mandato. Non può essere opposto alle richieste del consigliere il segreto d'ufficio.
4. Un quarto dei consiglieri comunali può fare richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, di sottoporre al controllo del difensore civico le deliberazioni riguardanti:
 - a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
5. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
7. Un quinto dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio Comunale.
8. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

Art. 10

Decadenza del Consigliere comunale per assenze ingiustificate

1. I consiglieri comunali, salvo il sindaco, devono giustificarsi col presidente del consiglio comunale per le loro assenze a intere sedute del consiglio.

2. Le giustificazioni devono essere consegnate o inviate al presidente del consiglio comunale, in forma di dichiarazione scritta, entro 30 giorni dal termine della seduta in cui si è verificata l'assenza.
3. I consiglieri che, senza fornire ragionevoli giustificazioni, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.
4. Il regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza garantendo almeno 30 giorni di tempo al consigliere per far valere cause giustificative.

Art. 11

Gettoni di presenza e indennità di funzione

1. Il consigliere comunale ha diritto alla percezione di un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del consiglio comunale e di commissioni oppure, in alternativa e a sua richiesta, ha diritto a una indennità di funzione.
2. Sia l'importo del gettone di presenza che quello dell'indennità di funzione sono stabiliti dal consiglio ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dei consiglieri sono regolate dalla Legge.

Art. 13

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione al presidente del consiglio comunale.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

C A P O II

Il Consiglio Comunale

Art. 15

Poteri del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo per la sua applicazione.
2. La competenza del consiglio comunale è stabilita dalla legge.
3. Il consiglio comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del palazzo comunale di Orvieto addobbata col gonfalone comunale, con la bandiera italiana e con la bandiera dell'Unione Europea. La prima seduta dell'anno si svolge in forma solenne secondo le disposizioni del regolamento. Le riunioni del consiglio sono annunciate dal suono della civica campana.
4. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio dei suoi poteri.
5. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni del consiglio assunte nell'area di propria competenza, quando comportino spese quantificate, comprendono l'assunzione dell'impegno di spesa, senza necessità di successiva determinazione dirigenziale, ma fatti salvi i pareri di regolarità tecnica e contabile.
6. Sempre ai fini del comma precedente, si prescinde dalla determinazione a contrattare, quando le deliberazioni del consiglio, assunte nell'area di propria competenza, individuino il contraente e contengano gli altri elementi previsti dalla Legge.
7. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto dal consiglio stesso.

Art. 16

Autonomia funzionale, organizzativa e contabile

del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha autonomia funzionale e organizzativa nonché autonomia contabile.
2. Il consiglio comunale è dotato, con le modalità fissate dal regolamento, di un ufficio di segreteria, di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il funzionamento proprio, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Le risorse finanziarie assegnate al consiglio sono gestite in regime di autonomia contabile, secondo le norme del regolamento, per le seguenti finalità:
 - a) attività di studio e documentazione;
 - b) iniziative dei gruppi consiliari previste dal regolamento;
 - c) biblioteca e centro di documentazione del consiglio comunale;
 - d) spese di rappresentanza per cerimonie di competenza consiliare;
 - e) altre spese previste dal regolamento.

Art. 17

Convocazione e presidenza prima adunanza

1. La prima adunanza del consiglio comunale neoeletto viene convocata dal sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del consiglio comunale è presieduta dal consigliere anziano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo legge, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 18

Convalida

1. Il consiglio comunale, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il sindaco, e ne dichiara la ineleggibilità qualora sussista alcuna delle cause previste dalla Legge.
2. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione e relativa convalida dei consiglieri che abbiano rassegnato le dimissioni.

Art. 19

Elezione del Presidente del Consiglio

1. Il consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il presidente con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

Art. 20

Vice Presidenti

1. Subito dopo l'elezione del presidente il consiglio procede all'elezione con votazione palese, nel suo seno, di due vice presidenti, uno espresso dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
2. Per l'elezione dei vice presidenti i consiglieri di maggioranza e di minoranza votano separatamente. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
3. I vice presidenti hanno funzioni vicarie del presidente.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento sia del presidente che dei vice presidenti le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere anziano.

Art. 21

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, che lo coordina, e dai due vice presidenti.
2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio di presidenza sono disciplinati dal regolamento.

Art. 22

Diserzione della prima seduta

1. Qualora la prima seduta del consiglio non possa aver luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del presidente, il consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

Art. 23

Comunicazione dei componenti della Giunta

1. Dopo la nomina del presidente la riunione del consiglio continua per ascoltare la comunicazione del sindaco sull'intervenuta nomina del vice sindaco e degli altri componenti della giunta comunale.

Art. 24

Linee programmatiche di mandato

1. Il sindaco, entro 90 giorni dal suo insediamento, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio comunale, con cadenza semestrale, nelle sedute in cui sono in esame il bilancio di previsione o il conto consuntivo, prima dell'approvazione degli stessi, oppure nelle sedute immediatamente precedenti, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
3. Il consiglio, in qualsiasi momento, con deliberazioni di indirizzo, può integrare, adeguare o modificare le linee programmatiche.

C A P O III

Il presidente del consiglio

Art. 25

Durata

1. La nomina a presidente ed a vice presidenti ha durata pari a quella del consiglio.

Art. 26

Poteri

per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi di legge;

e) dirama l'ordine del giorno;

f) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal consiglio stesso su proposta del suo presidente, di ciascun consigliere e del sindaco;

g) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

h) firma, insieme al segretario generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;

i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

l) insedia le commissioni consiliari, ne coordina l'attività e vigila sul loro regolare funzionamento;

m) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

n) sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del consiglio e delle sue commissioni;

o) Coordina l'attività dei consigli di zona con quella del consiglio comunale.

Art. 27

Segreteria del consiglio e delle commissioni, indennità di funzione

1. Il presidente del consiglio e i presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono dell'ufficio di segreteria del consiglio la cui composizione e i cui compiti sono stabiliti dal regolamento.
2. Al presidente è riconosciuta una indennità di funzione determinata dal consiglio comunale.
3. L'indennità di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità di funzione per la carica di consigliere comunale.
4. Il presidente può optare per la percezione di una delle due suddette indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

Art. 28

Censura e decadenza

1. Il presidente è passibile di censura da parte del consiglio comunale quando abbia violato ripetutamente i doveri connessi con la carica.

2. Il presidente è dichiarato decaduto dal consiglio comunale quando abbia commesso violazioni per le quali sia stato già censurato.
3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate in seduta segreta col voto favorevole di almeno undici consiglieri. Il presidente partecipa alle sedute, che sono presiedute da un vice presidente a norma dell'art. 20.

CAPO IV

Rapporti tra il sindaco ed il consiglio

Art. 29

Attività ispettiva

1. All'apertura di ogni seduta consiliare deve essere dedicato un tempo stabilito dal regolamento ai quesiti, pertinenti alle loro funzioni, che i consiglieri comunali intendono porre, verbalmente e in forma sintetica, al sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio per avere, possibilmente, risposta sintetica e immediata.
2. In ogni seduta consiliare, dopo l'esame dei verbali della seduta precedente e dopo la trattazione degli argomenti su cui si deve deliberare entro un termine stabilito dalla legge, deve essere riservato al sindaco e agli assessori un tempo adeguato per rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai consiglieri.
3. Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in consiglio.

Art.30

Indirizzi per le nomine

1. Il consiglio comunale neoeletto, nella prima seduta, stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, associazioni, fondazioni, società partecipate, aziende ed istituzioni.
2. Gli indirizzi del consiglio devono riservare al sindaco un margine di discrezionalità adeguato al suo essere organo responsabile dell'amministrazione del Comune, perciò devono contenere esclusivamente prescrizioni di carattere procedimentale intese a garantire che i provvedimenti del sindaco risultino adeguatamente ponderati.
3. In caso di mancata deliberazione degli indirizzi di cui ai commi precedenti, nonostante l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, rimangono in vigore gli indirizzi precedentemente deliberati.

CAPO V

Il consiglio comunale

Art. 31

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

1. Il funzionamento del consiglio comunale deve essere disciplinato con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

Art. 32

Convocazione

1. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono contenere:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, tenendo presente che la convocazione in luogo diverso dalla sala consiliare del palazzo comunale di Orvieto ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata dal presidente;
 - b) gli argomenti posti all'ordine del giorno sintetizzati correttamente senza riferimento a precedenti che i consiglieri non sono tenuti a ricordare o ad atti che i consiglieri non sono tenuti a conoscere o a conservare;
 - c) il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, tenendo presente che per l'adunanza di seconda convocazione non si procede a nuova spedizione degli avvisi;
 - d) la indicazione degli argomenti che devono essere discussi in seduta segreta.
2. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono essere portati a conoscenza di tutti i consiglieri mediante consegna da parte di messo comunale attestata da apposita dichiarazione.
3. Deve intendersi per consegna dell'avviso:
 - a) la consegna nelle mani proprie del consigliere ovunque reperito nell'ambito del territorio del Comune di Orvieto;
 - b) la consegna nelle mani di un familiare convivente, di un domestico, di un vicino di casa o del portiere nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune di Orvieto;
 - c) l'affissione dell'avviso sulla porta d'ingresso o l'inserimento nella cassetta della corrispondenza nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune di Orvieto, previo assenso del consigliere;
 - d) la consegna nelle mani di una delle persone indicate dal consigliere nell'eleggere apposito domicilio in Orvieto;
 - e) la comunicazione con ogni altro mezzo idoneo, anche telematico, previsto dal regolamento e assentito dal consigliere.
4. La convocazione del consiglio comunale non è valida se tutti gli avvisi non siano stati spediti simultaneamente e regolarmente consegnati entro il terzo giorno precedente quello della seduta consiliare.

5. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno devono essere spedite simultaneamente e consegnate a tutti i consiglieri entro il secondo giorno precedente quello della seduta consiliare.
6. Sono ammesse deroghe ai termini e alle modalità previsti dai commi precedenti solo in casi particolari o eccezionali tassativamente previsti dal regolamento.

Art. 33

Proposte di deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta, dai consiglieri comunali, dalle commissioni consiliari e dai consigli di zona nonché per iniziativa popolare o a seguito di referendum propositivo.
2. Le proposte di deliberazioni devono essere formulate in termini tali, benché sintetici, da consentire un'adeguata comprensione della motivazione, se obbligatoria, e della decisione.
3. Le proposte di deliberazioni, da chiunque presentate, devono essere adeguatamente istruite e sottoposte al consiglio entro i termini stabiliti dal regolamento.
4. Le proposte di deliberazioni, corredate degli atti del procedimento, devono essere messe a disposizione dei consiglieri non più tardi delle ore 9 del giorno precedente la riunione del consiglio in cui devono essere discusse.

Art. 34

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il quorum strutturale del consiglio comunale in prima convocazione, salvo casi specifici previsti dalla legge o dal presente statuto, è di undici membri. Se nel corso della seduta viene a mancare il predetto numero legale, ma rimangono presenti almeno sette membri, si possono svolgere attività che non comportano l'adozione di deliberazioni.
2. Il quorum strutturale in seduta di seconda convocazione è di sette membri.

Art.35

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari, salvo i casi per i quali il presente statuto o fonti giuridiche superiori prevedono la maggioranza assoluta o maggioranze speciali, sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. Per maggioranza assoluta s'intende il voto favorevole della metà più uno dei votanti calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti invalidi o schede bianche.

Art.36

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale, di norma, sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art.37

Delle votazioni

1. Le votazioni, di norma, hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

Art.38

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale, per il migliore esercizio delle sue funzioni, di commissioni permanenti, temporanee o speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) le commissioni permanenti sono espressamente previste dal regolamento e si distinguono in una o più commissioni di indirizzo, addette principalmente all'esame preparatorio delle deliberazioni consiliari, e in almeno una commissione di controllo e di garanzia;
 - b) le commissioni temporanee e speciali sono istituite con apposite deliberazioni per esigenze limitate nel tempo o di carattere eccezionale;
 - c) i presidenti delle commissioni sono nominati dal consiglio comunale;
 - d) la presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza nel rispetto della volontà della minoranza;
 - e) le commissioni consiliari hanno potere di iniziativa in ordine alle deliberazioni consiliari;
 - f) le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, rappresentanti di enti e associazioni, esperti e professionisti;
 - g) le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta costoro lo richiedano;
 - h) la partecipazione dei funzionari comunali, nonché di consulenti, collaboratori e professionisti relativamente a compiti loro affidati dal Comune, quando sia richiesta dal presidente della commissione, è obbligatoria;
 - i) le sedute delle commissioni consiliari, di norma e salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche.

Art. 39

Consulte

1. Il consiglio comunale, al fine di realizzare un migliore raccordo con i soggetti economici, sociali, sportivi, culturali e le loro associazioni dà vita a delle consulte composte da rappresentanti del consiglio, da esperti, e da rappresentanti delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative.
2. La composizione e le modalità di elezione delle consulte sono definite dal regolamento.

CAPO VI

La giunta comunale

Art. 40

Composizione della Giunta Comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da almeno cinque e non più di sette assessori tra cui il vice sindaco.
2. Gli assessori sono nominati dal sindaco al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 41

Competenze

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali in un ambito di competenza residuale rispetto al consiglio, al sindaco, al segretario generale e ai funzionari dirigenti.
2. Sono riservate alla giunta, fatte salve le competenze del consiglio, le deliberazioni connesse in modo imprescindibile a giudizi valutativi come:
 - a) gli incarichi a professionisti, consulenti e collaboratori per i quali non siano previste procedure di evidenza pubblica;
 - b) gli interventi a sollievo di stati di disagio straordinari e temporanei di persone e famiglie;
 - c) gli interventi a favore di associazioni e altre formazioni sociali per i quali non sono previste procedure di evidenza pubblica;
 - d) gli atti politici in genere.
3. E' riservata alla giunta, nell'ambito dei lavori pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi.
4. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni della giunta assunte nell'area di propria competenza, quando comportino spese quantificate,

comprendono l'assunzione dell'impegno di spesa, senza necessità di successiva determinazione dirigenziale, ma fatti salvi i pareri di regolarità tecnica e contabile.

5. Sempre ai fini del comma precedente, si prescinde dalla determinazione a contrattare, quando le deliberazioni della giunta, assunte nell'area di propria competenza, individuino il contraente e contengano gli altri elementi previsti dalla legge.

Art. 42

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati dei quali hanno piena competenza nell'ambito dell'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio comunale o dalla giunta comunale.
4. Il sindaco comunica al consiglio comunale le deleghe agli assessori e le loro modificazioni.
5. La giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 43

Adunanze e deliberazioni

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
2. La giunta delibera con la metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.
5. Le deliberazioni della giunta, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

C A P O VII

Il Sindaco

Art. 44

Funzioni

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il sindaco è difensore ideale dell'infanzia.

Art. 45

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al segretario generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la giunta o il consiglio comunale;
- h) può concludere, sentita la giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum comunali;
- l) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario generale;
- n) il sindaco coordina e organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle

amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

o) il Sindaco nomina il Segretario Generale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

p) gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di "Decreti".

q) risponde entro 30 giorni alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Art. 46

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

re di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o a consiglieri comunali. Il sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione comunale o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazioni di atti a valenza esterna. La delega può essere revocata dal sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa con atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al consiglio e trasmessi al Prefetto.

c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario generale;

d) riceve le interrogazioni e le interpellanze con richiesta di risposta scritta.

Art. 48

Il Vice Sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il sindaco anche in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4- bis, della Legge 55/1990 come modificato dall'articolo 1 della Legge 16/1992.
3. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità.

Art. 49

Delegati nelle borgate o frazioni

1. Nelle borgate o frazioni lontane dal capoluogo o che presentano difficoltà di comunicazione con esso o alle quali la Regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio o spese separate, il sindaco può delegare le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un consigliere. E' fatta salva ogni diversa disposizione di legge.
2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o delle frazioni e di essa viene data comunicazione al consiglio comunale.

Art. 50

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al presidente del consiglio, che riunisce il consiglio comunale entro il decimo giorno feriale successivo.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in consiglio divengono irrevocabili e danno luogo ai conseguenti effetti previsti dalla legge.

Art. 51

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, è consegnata al presidente del consiglio.
2. Il consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei

componenti del consiglio espresso per appello nominale.

Art. 52

Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Il segretario informa il prefetto per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
3. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al comitato di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

CAPO VIII

Spese elettorali

Art. 53

Pubblicità delle spese elettorali

1. Contestualmente alla presentazione delle liste elettorali dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, dovrà essere presentata una dichiarazione preventiva delle spese elettorali a cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
2. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale dovrà essere presentato alla segreteria generale del Comune il rendiconto delle spese effettivamente sostenute dai candidati e dalle liste.
3. Sia la dichiarazione preventiva che il rendiconto delle spese saranno resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
4. Della mancata presentazione dei surriportati documenti sarà data analogia pubblicità.

TITOL O III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituti della partecipazione

Art. 54

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Il consiglio comunale, con apposito regolamento, determina le modalità attraverso cui le libere associazioni che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l'utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri;
 - b) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune, nonché ai servizi tipografici e di affissione.
3. Il regolamento disciplina l'accesso di movimenti o comitati di cittadini ai servizi di cui alle lettere a) e b).
4. Il consiglio comunale, nel rispetto della legge, determina i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad associazioni o ad organizzazioni del volontariato, in modo da assicurare una gestione efficace, trasparente, e con la diretta partecipazione degli utenti.

Art. 55

Organismi territoriali di partecipazione: principi e finalità

1. Al fine di realizzare un sistema di democrazia locale che ponga al centro il cittadino, il Comune promuove e valorizza la partecipazione all'esercizio delle funzioni comunali e alla definizione delle scelte programmatiche, oltre che con le Consulte di Settore, anche attraverso organismi elettivi di partecipazione articolati sul territorio.
2. Tali organismi rappresentano, altresì, le esigenze delle popolazioni residenti nell'ambito territoriale di competenza e promuovono iniziative e strumenti che, favorendo il più ampio coinvolgimento dei cittadini, realizzino una concreta e responsabile partecipazione.

Art. 56

Organismi di Partecipazione: articolazione

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo precedente, il Comune istituisce, per ogni zona del suo territorio, un organismo di partecipazione popolare articolato nei seguenti organi:
 - a) assemblea di zona;
 - b) consiglio di zona;
 - c) presidente di zona.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, comprendenti ciascuna una o più centri abitati e/o uno o più nuclei abitati nonché le case sparse su di essi gravitanti:

- Zona I: Centro storico;
- Zona II: Gabelletta - Segheria - Ponte del Sole - Tamburino;
- Zona III: Sferracavallo - Rocca Ripesena - Bardano - Fontanelle di Bardano - Ponte Giulio;
- Zona IV: Orvieto Scalo - Le Velette - San Martino - Case Maggi - La Badia - Acquafredda;
- Zona V: Ciconia - Mossa del Pallio - La Svolta - Poggente - Pallarete - Padella - S. Bartolomeo;
- Zona VI: Canale - Botto - Culata - Canale Vecchio - Le Macchie;
- Zona VII: Sugano - Canonica - S. Quirico - Buon Respiro - Buonviaggio - Villanova;
- Zona VIII: Torre S. Severo - Osteria di Biagio;
- Zona IX: Morrano - Bagni - Pian del Vantaggio - S. Faustino;
- Zona X: Tordimonte - Baschi Scalo - S. Egidio - Stazione Castiglione in Teverina;
- Zona XI: Corbara - Canino - Fossatello - Camorena - Osarella - Capretta - San Giorgio;
- Zona XII: Prodo - Colonna di Prodo - Titignano - Prato - Osa;
- Zona XIII: Benano.

Art. 57

Assemblea di Zona

1. L'assemblea di zona è costituita dai residenti nella zona che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro l'anno precedente.
2. L'assemblea di zona elegge nel suo seno, ogni quattro anni, con sistema proporzionale, il consiglio di zona.
3. L'assemblea si riunisce su convocazione del consiglio di zona o del sindaco o della giunta comunale o del consiglio comunale, per la verifica dell'efficacia dei servizi pubblici comunali e per esprimere pareri su proposte di provvedimenti degli organi comunali.
4. Gli stessi organi competenti per la convocazione dell'assemblea possono interpellarla mediante questionari.
5. Per la validità delle elezioni del consiglio di zona e delle riunioni dell'assemblea è necessaria la partecipazione di un numero di componenti pari o superiore a 10 volte il numero dei consiglieri di zona assegnati.

Art. 58

Il Consiglio di Zona

1. Il consiglio di zona è composto da un numero di consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, in ragione della popolazione residente. Nella Zona XIII (Benano) il consiglio di zona è composto da tre consiglieri.
2. Il consiglio di zona, oltre a convocare e interpellare l'assemblea:
 - a) elegge il presidente di zona nel suo seno a scrutinio segreto e con le stesse modalità, elegge un vicepresidente con funzioni vicarie;
 - b) delibera la presentazione di interrogazioni e interpellanze al sindaco e alla giunta comunale;
 - c) delibera la presentazione di proposte al consiglio comunale;
 - d) definisce indirizzi e impartisce direttive per l'attività del presidente di zona.
3. I consiglieri di zona sono equiparati ai consiglieri comunali nel diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso del Comune.

Art. 59

Il Presidente di Zona

1. Il presidente di zona:
 - a) presiede l'assemblea di zona;
 - b) convoca e presiede il consiglio di zona;
 - c) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di zona;
 - d) partecipa alle riunioni delle Commissioni istituite in seno al consiglio comunale quando si trattino affari che riguardano la zona;
 - e) partecipa alle riunioni del consiglio comunale e delle relative commissioni, in tutti i casi in cui le riunioni siano aperte alla partecipazione di soggetti esterni.

Art. 60

Regolamento comunale

per il funzionamento degli organi territoriali di partecipazione

1. Il regolamento comunale disciplina:
 - a) la definizione nel dettaglio dei limiti di ciascuna zona;
 - b) il numero dei consiglieri assegnati ai singoli consigli di zona secondo i criteri stabiliti dall'articolo;

- c) il procedimento per l'elezione del consiglio di zona, attenendosi a criteri di semplicità e di economicità, non escluso il voto per corrispondenza, purché sia promossa la massima partecipazione e garantita la segretezza del voto;
- d) le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri di zona;
- e) i casi di decadenza del consiglio di zona;
- f) la convocazione e il funzionamento dell'assemblea;
- g) la convocazione e il funzionamento del consiglio di zona;
- h) gli altri procedimenti necessari per l'attuazione delle norme statutarie in materia di partecipazione su base zonale.

Art. 61

Mezzi per il funzionamento degli organi di partecipazione di zona

1. Il Comune assicura agli organi di partecipazione di zona i mezzi necessari per il loro funzionamento.

Art. 62

Assemblea generale dei Consiglieri di Zona

1. Il sindaco, di concerto col presidente del consiglio comunale, almeno una volta entro 60 giorni dalla celebrazione delle elezioni dei consigli di zona, e almeno una volta all'anno nel mese di dicembre, convoca l'assemblea generale dei consiglieri di zona, i consiglieri comunali e gli assessori per un libero dibattito.
2. Il dibattito è presieduto dal presidente del consiglio comunale.
3. Alla conclusione del dibattito possono essere votati ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.
4. La riunione è annunciata dal suono della civica campana.

Art. 63

Informazione

1. Il Comune assicura, ai fini dell'esercizio della partecipazione popolare, la massima informazione sull'attività comunale anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Art. 64

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei datori di lavoro, le organizzazioni della cooperazione, le associazioni e le altre formazioni economiche e sociali, nonché gli organismi di cui all'articolo 57.

2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno essere contemplati in un apposito albo, da aggiornare annualmente.
3. La consultazione è obbligatoria in occasione della approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.
4. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.
5. Il consiglio comunale può disporre indagini di opinione sul funzionamento e sull'adeguamento dei servizi comunali.

Art. 65

Proposte di iniziativa popolare

e forme di consultazione della popolazione

1. Chiunque può indirizzare al sindaco istanze, petizioni e proposte allo scopo di ottenere dagli organi e dagli uffici comunali la migliore tutela di interessi collettivi nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.
2. Istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da una o più persone, a qualsiasi titolo, senza limiti di età, di residenza o di nazionalità, ma devono recare sempre la sottoscrizione leggibile di uno o più presentatori maggiorenni con indicazione del domicilio nel territorio del Comune di Orvieto.
3. Il sindaco, entro trenta giorni, risponde direttamente ai presentatori o comunica loro l'avvenuto inoltro all'organo competente, che dovrà, a sua volta, rispondere entro i successivi trenta giorni.
4. Le proposte di provvedimenti amministrativi, se attinenti alle attribuzioni comunali e formulate in modo sufficientemente chiaro, sono affidate dal sindaco al responsabile del procedimento per l'istruttoria. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento di accoglimento totale o parziale o di rigetto.
5. Il sindaco, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, può chiedere chiarimenti e integrazioni ai presentatori di atti d'iniziativa popolare.
6. Sono esclusi dall'attività di cui ai commi precedenti gli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione generale.

Art. 66

Azione popolare

1. Ciascun elettore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 142/1990 e successive modificazioni, può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 67

Referendum

1. I referendum comunali sono votazioni con le quali il corpo elettorale del Comune esprime il proprio orientamento in merito ad argomenti di esclusiva competenza comunale.
2. I referendum comunali, a seconda dei loro effetti giuridici, si distinguono in:
 - a) Consultivi, se la loro efficacia si limita a fornire agli organi comunali l'opinione prevalente del corpo elettorale su un determinato argomento di competenza comunale senza vincolare l'amministrazione.
 - b) Abrogativi, se la loro efficacia consiste nella revoca totale o parziale di un provvedimento di competenza esclusiva del consiglio comunale che non abbia prodotto effetti irreversibili. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzi e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
 - c) Costitutivi, se la loro efficacia consiste nel porre in essere provvedimenti di esclusiva competenza comunale.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) nomine e designazioni di competenza del consiglio comunale.
4. I quesiti da sottoporre agli elettori devono essere di immediata comprensione e tali da non ingenerare equivoci.
5. Possono essere sottoposti contemporaneamente agli elettori una pluralità di quesiti referendari purché non siano, anche parzialmente, coincidenti e/o contrastanti tra loro.
6. Il referendum è indetto dal consiglio comunale d'ufficio o su richiesta:
 - a) di un numero di elettori residenti non inferiore al 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;
 - b) del sindaco;
 - c) di un numero di consigli di zona rappresentativi di almeno la metà della popolazione.

Le richieste di referendum devono essere adeguatamente motivate, a meno che non si riferiscano a procedimenti normativi o di carattere generale. Il consiglio comunale, a maggioranza semplice, in sede di esame della richiesta valuta l'idoneità e la valenza della motivazione sotto il solo profilo della legittimità.

7. Entro sei mesi dalla proclamazione del risultato, in caso di referendum consultivo, indipendentemente dalla partecipazione al voto, il consiglio comunale prende atto del risultato e adotta i provvedimenti che ritiene opportuni. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato dal consiglio comunale.
8. Entro sei mesi dalla proclamazione del risultato, in caso di referendum abrogativo cui abbiano partecipato almeno la metà degli elettori più uno con prevalenza dei voti favorevoli all'abrogazione, il consiglio prende atto del risultato, adotta i provvedimenti

10. ...ento referendario, attenendosi a criteri di semplicità e di economicità, non escluso il voto per corrispondenza, purché sia promossa la massima partecipazione e garantita la segretezza del voto.

C A P O II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 68

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti sui quali l'amministrazione ha l'obbligo di esprimersi, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, prima della definizione.

Art. 69

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

C A P O III

Diritto di accesso e di informazione

Art. 70

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 71

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV

Il Difensore civico

Art. 72

Istituzione, prerogative e rapporti col Consiglio Comunale

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale di Orvieto e per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni comunali previsto dall'articolo 17, commi 38 e 39, della Legge 127/1997.
2. Il difensore civico ispira la sua attività allo scopo di rendere armonici sia i rapporti dell'apparato politico e burocratico comunale con la collettività sia i rapporti interni a tale apparato, in modo da ridurre le esigenze di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.
3. Si rivolge direttamente ai titolari di uffici politici e burocratici comunali, senza obbligo di seguire le vie gerarchiche, per verificare, su segnalazione scritta o di propria iniziativa, l'esistenza e le cause di illegittimità, disfunzioni, carenze e ritardi. I titolari degli uffici hanno l'obbligo di esibire atti, fornire informazioni e rilasciare copie al difensore civico, su sua richiesta e senza indugio.

4. Segnala al sindaco le illegittimità, le disfunzioni, le carenze e i ritardi degli uffici comunali non appena le abbia verificate.
5. A richiesta del sindaco o di singoli assessori, rilascia parere preventivo di legittimità non vincolante su proposte di deliberazioni della giunta comunale.
6. A richiesta dei titolari del potere d'iniziativa, rilascia parere preventivo di legittimità non vincolante su proposte di deliberazioni consiliari da essi formulate.
7. Collabora attivamente con l'amministrazione comunale alla definizione di regole e procedure certe che consentano il più trasparente ed efficace svolgimento dell'azione politica ed amministrativa del Comune.
8. Si rivolge ad altre pubbliche amministrazioni e ad altri difensori civici per l'esercizio, se necessario su delega, del diritto all'informazione da parte di cittadini orvietani singoli o associati.
9. Entro i mesi di gennaio e di luglio presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente ed il presidente del consiglio deve iscrivere la predetta relazione all'ordine del giorno dei lavori consiliari nella prima seduta utile.

Art. 73

Requisiti, elezione, mezzi, indennità

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale tra i soggetti inclusi nella graduatoria di un apposito concorso per titoli al quale possono partecipare coloro che hanno i requisiti per esercitare le funzioni di giudice di pace.
2. La votazione avviene col sistema delle schede segrete e viene posto a votazione un candidato alla volta secondo l'ordine della graduatoria. Risulta eletto il candidato che ottiene il consenso di almeno sedici consiglieri. Esaurita senza esito la graduatoria, si ripetono le votazioni con lo stesso ordine, ma risulta eletto il candidato che ottiene il consenso di almeno dodici consiglieri. Esaurita senza esito la graduatoria, si ripetono le votazioni con lo stesso ordine per la terza e ultima tornata nella quale risulta eletto il candidato che ottiene il consenso della maggior parte dei consiglieri che hanno espresso un voto valido.
3. La graduatoria del concorso rimane aperta per cinque anni e ad essa si fa ricorso con lo stesso procedimento di cui al comma precedente quando si debba provvedere alla sostituzione del difensore civico.
4. Il procedimento concorsuale è disciplinato dal regolamento.
5. L'ufficio del difensore civico è dotato di locali, personale, arredi, attrezzature e di ogni altro mezzo necessario secondo quanto previsto dal regolamento e dagli appositi stanziamenti di bilancio.
6. Il difensore civico si configura come funzionario onorario al quale deve essere corrisposta, a norma del regolamento, una indennità di funzione adeguata alla dignità dell'ufficio e all'impegno richiesto.

7. Il Comune di Orvieto può stipulare convenzioni con altri enti locali per le funzioni del difensore civico anche in deroga ai commi precedenti del presente articolo e all'art.

Art. 74

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina o dal verificarsi della causa stessa.
3. Qualora il difensore civico si dimetta dalla carica, mediante lettera motivata indirizzata al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, la procedura per la sua sostituzione deve essere attivata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione ufficiale delle dimissioni. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
4. Il difensore civico può essere revocato:
 - a) in caso di gravi e ripetute violazioni dei propri doveri, con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati;
 - b) ove ne facciano richiesta motivata un numero di cittadini pari ad un ventesimo della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La carica di difensore civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione Comunale

Art. 75

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario generale e ai dirigenti
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e

responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità organizzative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 76

Personale

1. Con regolamento adottato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, è disciplinato l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, in particolare:
 - a) il disegno organizzativo del Comune;
 - b) la dotazione organica del personale;
 - c) i criteri per la eventuale nomina del direttore generale;
 - d) le modalità e i criteri per la nomina, da parte del sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - e) le funzioni che possono essere attribuite al segretario generale al di fuori di quelle espressamente stabilite dalla legge;
 - f) l'ufficio di vice segretario generale;
 - g) i criteri e le modalità per la stipulazione, al di fuori della dotazione organica, dei contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni;
 - h) gli incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
 - i) gli uffici temporanei;
 - l) l'attuazione dei principi di trasparenza, di collaborazione tra gli uffici, di razionalità degli orari e di democratizzazione del lavoro;
 - m) la cotitolarità di uffici, la supplenza e l'interinato;
 - n) la mobilità interna e la mobilità volontaria;
 - o) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
 - p) la valorizzazione delle professionalità acquisite all'interno del Comune;
 - q) il nucleo di valutazione;
 - r) la commissione di disciplina;

s) il procedimento per il conferimento di incarichi a professionisti esterni in materia di lavori pubblici;

t) i criteri per la gestione del fondo interno per la redazione di progetti di lavori pubblici e di piani urbanistici;

u) ogni altro aspetto che attiene alla disciplina dell'organizzazione e della gestione del personale.

Art. 77

Segretario Generale

1. Il segretario generale svolge i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività.
3. Possono essere attribuite al segretario le funzioni di direttore generale.
4. Possono essere attribuite al segretario funzioni ulteriori se previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 78

Vice Segretario Generale

1. Il Comune ha un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale.
2. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 79

Compiti dirigenziali

1. I dirigenti svolgono i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e delegati dal sindaco.
2. Essi adottano, nell'esercizio delle funzioni di gestione, determinazioni motivate che sono esecutive dal momento in cui vengono firmate o, se comportano impegni di spesa, dal momento in cui riportano il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
3. Le determinazioni dirigenziali non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio, ma una copia di ogni determinazione, con l'omissione di eventuali dati sensibili, è inclusa in una raccolta accessibile, senza formalità, da parte di tutti i cittadini.

ART. 80

Incarichi dirigenziali e di direzione di aree funzionali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, 1° comma del D. Lgs.vo n. 267/2000, la copertura di posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organica può avvenire mediante contratto a tempo determinato anche a soggetti esterni fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. La giunta comunale individua le aree omogenee, raggruppanti più uffici o servizi, e determina il trattamento economico aggiuntivo.
3. Il Sindaco conferisce l'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree a dirigenti della qualifica apicale sia interni che esterni.
4. L'incarico di direzione di area funzionale, che si aggiunge alla direzione dell'ufficio o servizio, è triennale ed è rinnovabile o revocabile, in qualunque tempo, con provvedimento motivato del Sindaco.

C A P O II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 81

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. I Consiglieri Comunali possono assumere incarichi di amministratori di società di capitali, partecipate dal Comune in qualsiasi misura, con il dovere di riferire al consiglio comunale in merito al conseguimento degli scopi sociali e al rispetto delle direttive che il consiglio comunale abbia deliberato.
3. Qualora si dovesse procedere alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la proposta, presentata dal sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere motivata. La proposta è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale, procede alla nomina dei successori.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al primo comma debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 82

L'istituzione

1. L'istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi della Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza sull'attività dell'Istituzione.
7. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione coloro che rivestono la qualifica di consigliere comunale o assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende partecipate dal Comune.

Art. 83

Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

C A P O III

Ordinamento Finanziario

Art. 84

tali da conseguire una adeguata redditività .

4. I beni comunali mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 85

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 86

Contratti

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Il Comune nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 87

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 88

Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Art. 89

Controllo di gestione

1. La giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La giunta comunale trasmette, trimestralmente, al consiglio comunale ed al collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO V

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 90

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla giunta comunale dalla legge.
2. I regolamenti entrano in vigore, dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, ai sensi di legge.
